



CITTA' DI PISTICCI

(Provincia di Matera)

Nr. 58 di Ord.

Nr. 4251 di prot.

Attività di barbiere, parrucchiere, estetista e mestieri affini:
disciplina degli orari di apertura e di chiusura dei laboratori.

IL Commissario Straordinario

Vista l'Ordinanza Sindacale del 28 dicembre 1973 con la quale venivano fissati gli orari di apertura e chiusura nonché le giornate di chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva delle attività di barbiere, parrucchiere, estetista e mestieri affini;

Vista la nota del 10.12.2001, n. 13155 di prot. con la quale un congruo numero di esercenti le predetti attività chiede la liberalizzazione del turno di chiusura infrasettimanale;

Ritenuto di poter condividere le ragioni poste a base dell'istanza e, dunque, opportuno, sia pure in modo sperimentale e temporaneo, procedere ad una riorganizzazione complessiva degli orari di apertura e chiusura, nonché dei turni di chiusura delle attività di barbiere, parrucchiere, estetista e mestieri affini, anche al fine rendere più flessibile il periodo di esercizio dell'attività in relazione alle mutevoli esigenze dell'utenza, in analogia con gli altri settori economici;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 161 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23.12.1970, n. 1142;

Viste le Leggi Regionali n. 54 del 18.12.1981 e n. 45 del 3.08.1993;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Sentito il parere favorevole delle Organizzazioni di categoria più rappresentative a livello comunale, nonché quello dell'Associazione Nazionale Consumatori – sede di Pisticci, nella riunione in data 18 aprile 2002;

DISPONE:

Servizio Attività Produttive:

Gli orari di apertura e di chiusura delle attività di barbiere, parrucchiere, estetista e mestieri affini sono, per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, disciplinati così come di seguito.

Art.1: Limiti agli orari giornalieri

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di barbiere, parrucchiere, estetista e mestieri affini, vengono fissati nel rispetto dei seguenti limiti giornalieri:
 - a. apertura antimeridiana, non antecedente alle ore 8,00;
 - b. chiusura serale, non successiva alle ore 22,00.
2. E' data facoltà, nel rispetto dei limiti giornalieri di cui al 1° comma, di fissare discrezionalmente l'orario di apertura e di chiusura dell'attività, sempreché il monte-ore complessivo di apertura giornaliera non ecceda le 12 (dodici) ore.
3. Fermo restando il rispetto dei limiti di cui ai commi precedenti, l'apertura al pubblico può essere effettuata con le seguenti modalità:
 - a. in modo continuativo o con una interruzione giornaliera;
 - b. per uno o più giorni feriali nell'arco della settimana.
4. E' ammessa la prosecuzione dell'esercizio dell'attività oltre i limiti orari di cui ai precedenti commi, a porte chiuse ed elusivamente per l'ultimazione delle prestazioni in corso.

Art. 2: Turno di riposo settimanale

1. Le attività di barbiere, parrucchiere, estetista e mestieri affini, osservano, obbligatoriamente, il turno di riposo settimanale che è fissato, a scelta del titolare dell'attività, per l'intera giornata di lunedì o mercoledì o venerdì, fatte salve le deroghe di cui al successivo art. 4.
2. Durante la giornata del turno di riposo, è fatto divieto assoluto di utilizzo del laboratorio ai fini dell'esercizio dell'attività, a qualunque titolo essa venga svolta.

Art. 3: Chiusura domenicale e festiva

1. Nelle giornate domenicali e festive, ivi compresa la ricorrenza del Santo Patrono (16 agosto), è fatto obbligo di osservare la totale chiusura delle attività, fatte salve le deroghe di cui al successivo art. 4.

Art. 4: Deroghe e divieti

1. Fatti salvi i divieti di cui al successivo comma 3°, è data facoltà di derogare all'obbligo della chiusura domenicale, festiva ed al turno di riposo settimanale, nei seguenti casi:
 - a. per tutto il mese di dicembre e fino 6 gennaio;
 - b. nella settimana di Pasqua;
 - c. in coincidenza con le aperture domenicali e festive, per complessive otto giornate annuali, previste per le attività commerciali ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 114/98.

2. Ove ricorrano due o più festività consecutive, è data facoltà di effettuare l'apertura per una giornata, da scegliersi discrezionalmente nell'ambito delle festività predette, fatti salvi i divieti di cui al successivo comma 3.
3. L'obbligo della chiusura domenicale e festiva dovrà sempre essere osservato nelle giornate del 1° gennaio, domenica di Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 16 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre e 26 dicembre.
4. Durante le aperture in deroga ai sensi del presente articolo, valgono, unicamente, i limiti giornalieri di cui all'art. 1, comma 1°.

Art. 5: Attività esercitata in forma congiunta

1. Per "attività in forma congiunta", si intende l'esercizio della stessa attività di barbiere, parrucchiere, estetista e mestieri affini, in abbinamento o, comunque, in stretta correlazione, con l'esercizio delle seguenti attività:
 - a. altre attività di servizio svolte nell'ambito di complessi integrati, genericamente inerenti l'estetica, la cura, l'esercizio fisico ed il benessere della persona, attività assoggettabili o meno alle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1;
 - b. centri commerciali, come tali qualificati negli strumenti di programmazione urbanistico - commerciale, attuativi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
 - c. vendita di prodotti cosmetici in forma specializzata ed in modo economicamente prevalente.
2. Ove ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 1°, gli orari di apertura e di chiusura delle attività di barbiere, parrucchiere, estetista e mestieri affini, sono determinati come segue:

a. Esercizio dell'attività nell'ambito di complessi integrati.

Fatta salva la possibilità di osservare le disposizioni inerenti l'esercizio dell'attività in forma esclusiva, alle attività di barbiere, parrucchiere, estetista e mestieri affini è consentito uniformarsi integralmente agli orari di apertura e chiusura previsti unitariamente per l'intero complesso, a condizione che, senza eccezione alcuna, tutte le attività in esso presenti si uniformino;

b. Esercizio dell'attività nell'ambito di complessi commerciali.

Fatta salva la possibilità di osservare le disposizioni inerenti l'esercizio dell'attività in forma esclusiva, alle attività di barbiere, parrucchiere, estetista e mestieri affini è consentito uniformarsi integralmente agli orari di apertura e chiusura previsti unitariamente per l'intero complesso, a condizione che, senza eccezione alcuna, tutte le attività in esso presenti si uniformino;

c. Esercizio congiunto con la vendita di prodotti cosmetici.

L'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere, estetista e mestieri affini svolto congiuntamente alla vendita di prodotti cosmetici, quest'ultima autorizzata ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 114/98, osserva integralmente gli orari previsti per lo svolgimento dell'attività commerciale.

Art 6: Obblighi

1. Gli orari osservati, le giornate di attività, nonché la giornata di chiusura infrasettimanale dovranno essere comunicati per iscritto all'Ufficio AA.PP. del Comune.
2. La variazione degli orari di apertura e chiusura, delle giornate di attività, della giornata di chiusura infrasettimanale potranno essere effettuate dai titolari delle attività, previa apposita comunicazione per iscritto all'Ufficio AA.PP. del Comune da effettuarsi almeno giorni 15 (quindici) prima della variazione.

Servizio Attività Produttive:

3. La sospensione dell'attività per ferie dovrà essere comunicata per iscritto all'Ufficio AA.PP. del Comune almeno giorni 15 (quindici) prima del periodo previsto, affinché venga verificata la copertura del servizio senza creare disagi all'utenza.
4. E' fatto obbligo di assicurare, facendo uso di apposito cartello, l'esposizione al pubblico degli orari osservati, in modo tale che gli stessi siano visibili dall'interno e dall'esterno del laboratorio.
5. Nel caso in cui l'orario di esercizio dell'attività sia uniformato ad altra attività svolta congiuntamente o avvenga nell'ambito di complessi integrati o di centri commerciali, l'obbligo si intende assolto mediante l'esposizione di un unico cartello orario.
6. Il cartello di cui ai precedenti commi, dovrà indicare gli orari di apertura e di chiusura, i giorni della settimana in cui si svolge l'attività, nonché la giornata del turno di chiusura infrasettimanale.
7. Le aperture effettuate in deroga agli orari di apertura e di chiusura normalmente osservati, non implicano l'obbligo di adeguamento del cartello orario.

Art. 7: Disposizioni transitorie

1. I cartelli orari in uso alla data di entrata in vigore della presente ordinanza restano validi, sempreché le indicazioni negli stessi contenute siano compatibili con le nuove disposizioni di cui al presente provvedimento e venga effettuata la comunicazione al Comune così come prevista dal 1° comma del precedente art. 6.
2. Ove si debba procedere all'adeguamento degli orari di apertura e di chiusura per renderli conformi alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e conseguentemente, si debba provvedere alla sostituzione del cartello orari, è assegnato a tal fine un termine di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione all'Albo Comunale del presente provvedimento.

Art. 8: Delimitazione ambito di applicazione

1. La presente disciplina in materia di apertura e chiusura delle attività, non si applica alla effettuazione di prestazioni fornite in luogo diverso dalla sede autorizzata, ovvero:
 - a. presso la dimora del cliente in caso di malattia, di difficoltà di deambulazione o altri impedimenti assimilabili;
 - b. nelle sedi in cui hanno svolgimento manifestazioni inerenti la moda o lo spettacolo;
 - c. in via generale, nelle caserme, negli ospedali, nelle case di cura e di riposo.

Art. 9: Entrata in vigore

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Comunale e, a decorrere da tale data, sono abrogate tutte le previgenti disposizioni in materia con essa in contrasto o incompatibili.

DISPONE, ALTRESÌ,

1. Notificare il presente provvedimento a:

~~///~~ **Confartigianato – Via Lucana, 11 – MATERA;**
~~///~~ **A.A.C.A.T. – c/o Lospinuso Mariano – Via Bergamo – MARCONIA;**
~~///~~ **Unione Nazionale Consumatori – Comitato Locale – C.so Margherita, 9 – PISTICCI;**
~~///~~ **Comando Polizia Municipale – SEDE;**
~~///~~ **Commissariato di Polizia di Stato – PISTICCI;**
~~///~~ **Comando Compagnia Carabinieri – PISTICCI;**

Servizio Attività Produttive:

~~☒~~ ~~☒~~ **Comando Stazione Carabinieri – PISTICCI;**
~~☒~~ ~~☒~~ **Comando Stazione Carabinieri – MARCONIA;**

2. Il Comando di Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine cui il presente provvedimento è notificato, sono incaricati dell'esatta osservanza di quanto in esso contenuto.

Dalla Residenza Municipale, li 23 aprile 2002

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Alberico Gentile